Sentenza della Corte del 13 luglio 1965 [1]

Massime

1. *Atti di un'istituzione — Decisione dell'Alta Autorità adottata su parere conforme del Consiglio — Modifica — Poteri dell'Alta Autorità*

2. *Atti di un'istituzione — Forme prescritte ad substantiam — Relative disposizioni — Interpretazione restrittiva*

3. *Consorzi — Perequazione del rottame — Unità di conto — Funzione* (*Trattato C.E.C.A., articolo 53*)

4. *Consorzi — Perequazione del rottame — Contributi — Calcolo in unità di conto — Cambio in vigore durante ciascun periodo di conteggio* (*Trattato C.E.C.A., articolo 53*)

5. *Consorzi — Perequazione del rottame — Disciplina discriminatoria — Diritti quesiti — Insussistenza*

1. Vedi la massima n. 4 della sentenza 111-63.
2. Vedi la massima n. 5 della sentenza 111-63.
3. Vedi la massima n. 7 della sentenza 111-63.
4. Vedi la massima n. 8 della sentenza 111-63.
5. Vedi la massima n. 9 della sentenza 111-63.

Nella causa 37-64 promossa dalla

MANNESMANN AG.,

con sede in Düsseldorf,

rappresentata dal suo consiglio di direzione,

1 — Lingua processuale : il tedesco.

con l'avvocato domiciliatario Werner von Simson, Bertrange (Lussemburgo)

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Bastiaan van der Esch, in qualità di agente,

assistito dal dott. Hans Peter Ipsen, professore nell'Università di Amburgo,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso i suoi uffici, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento dell'articolo I della decisione 8 luglio 1964 riguardante gli obblighi finanziari della ricorrente nell'ambito del sistema di perequazione del rottame,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente
R. Lecourt, presidente di Sezione
L. Delvaux, A. Trabucchi (relatore) e W. Strauß, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Con *decisione 21-60* del 20 luglio 1960 (*G.U.* 24 agosto 1960 n. 54 pag. 1177 e segg.), l'Alta Autorità stabiliva la parità di cambio per i computi di perequazione del rottame importato e assimilato ai sensi delle decisioni nn. 18, 19 e 20-60.

Nella motivazione di detta decisione si legge tra l'altro :

— « considerato che i computi provvisori di perequazione per il periodo dal 1º aprile 1954 al 30 aprile 1959 incluso, in virtù delle decisioni n. 18-60, n. 19-60 e n. 20-60 sono stabiliti in unità di conto UEP o AME »;

— « considerato che l'unità di conto costituisce, ai fini della perequazione, soltanto uno strumento contabile destinato a facilitare i computi d'insieme e non comporta garanzie di cambio »;

— « considerato che l'Unione europea dei pagamenti e l'Accordo monetario europeo hanno stabilito la parità delle monete nazionali dei paesi della Comunità rispetto all'unità di conto »;

— « considerato che questa parità è rimasta invariata, nel corso del periodo predetto, per il marco tedesco, il franco belga, la lira italiana, il franco lussemburghese ed il fiorino dei Paesi Bassi; di conseguenza, per quanto concerne la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, i computi di perequazione possono essere mantenuti nell'insieme in unità di conto ».

D'altro canto, tenuto conto che la quotazione del franco francese in rapporto all'unità di conto aveva subito oscillazioni durante il periodo considerato, tale decisione sottolinea che :

— « in seguito alle modificazioni subite dalla parità del franco francese, è necessario stabilire nei confronti delle imprese francesi i computi in franchi francesi e definire le modalità di conversione dell'unità di conto in franchi francesi conformemente allo scopo perseguito dai meccanismi finanziari di perequazione del rottame »;

— « lo scopo della perequazione è quello di ravvicinare il prezzo del rottame importato e assimilato ai prezzi praticati all'interno della Comunità e ripartire gli oneri della perequazione tra tutte le imprese soggette; questa operazione non deve tradursi, in moneta nazionale, in uno svantaggio o in un vantaggio, per talune imprese, ingiustificato ». (sic)

Sulla scorta di tali considerazioni, nell'articolo 2 della decisione si stabiliva che i bonifici o gli addebiti di importi in unità di conto nei confronti delle imprese tedesche fossero convertiti in DM 4,20 per un'unità di conto AME, vale a dire secondo il corso del cambio vigente nel periodo 1º aprile 1954-30 aprile 1959.

Inoltre, con *decisione 7-61* del 19 aprile 1961 (*G.U.* 25 aprile 1961 p. 653), l'Alta Autorità elaborava il nuovo regolamento per il calcolo degli interessi, fondato sui seguenti principi :

« 1. I contributi effettivamente versati alla Cassa producono interessi a favore delle imprese dal giorno del loro versamento fino alla data della chiusura dei conti (articolo 1).

2. Gli importi dovuti a titolo di premio da parte della Cassa producono interessi a favore delle imprese che ne abbiano diritto (articolo 2).

3. La disponibilità dei fondi per il pagamento degli interessi posti a carico del meccanismo di perequazione è garantita mediante un contributo speciale suddiviso tra le varie imprese proporzionalmente all'imponibile dei contributi (articolo 3). »

L'elemento nuovo di tale regolamentazione, rispetto al sistema precedente, è costituito particolarmente dal primo punto.

Nella motivazione della decisione di cui sopra, l'abrogazione del vecchio sistema veniva giustificata particolarmente con il

fatto che esso « comporta l'imposizione di interessi su importi di capitale a carattere provvisorio, atteso che queste somme sono soggette a modifiche ulteriori, sia in seguito a rettifiche dei conteggi, sia in seguito ad operazioni di controllo sulle notifiche effettuate dalle imprese dei quantitativi soggetti ai contributi, come pure in seguito a sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia; tale alea dà luogo ad una dissociazione incompatibile tra interessi e capitale, talché occorre sostituire il sistema d'imposizione d'interessi di ritardo (sic) su contributi con un altro sistema che persegua finalità identica senza essere influenzato dagli elementi variabili predetti ».

Con decisione 8 luglio 1964, l'Alta Autorità stabiliva in 865 704,86 DM e 4 906 959,66 DM i contributi che la società ricorrente doveva versarle a favore del sistema di perequazione per il rottame importato.

Con il presente ricorso la ricorrente impugna tale decisione individuale e, invocando l'articolo 36, terzo comma, del Trattato C.E.C.A., solleva un'eccezione d'illegittimità nei confronti delle decisioni generali 21-60 e 7-61.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo la *ricorrente*, riferendosi alla decisione dell'Alta Autorità in data 8 luglio 1964 di cui si fa menzione sopra, conclude che piaccia alla Corte :

1. Annullare l'articolo 1 di tale decisione;
2. Porre le spese a carico della convenuta.

La *convenuta* nel controricorso conclude che la Corte voglia:

respingere il ricorso perché infondato e
porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

A — *Parità di cambio*

1. Illegittimità della decisione impugnata rispetto alla decisione generale 21-60

La *ricorrente* assume che l'Alta Autorità ha adottato la decisione individuale impugnata senza avere la necessaria competenza. Tale decisione né rientrerebbe nell'ambito della decisione generale 21-60, né troverebbe fondamento giuridico nel Trattato o in una norma riguardante la sua applicazione.

A giudizio della ricorrente, si desumerebbe dalla motivazione della decisione 21-60 che l'articolo 2 della decisione stessa, il quale stabiliva che gli importi accreditati o addebitati alle imprese tedesche ed espressi in unità di conto avrebbero dovuto essere convertiti al corso di 4,20 DM per unità di conto, doveva essere completato sottintendendo la frase : « Nei limiti e per la durata di tale corso ufficiale del cambio ». L'Alta Autorità dovrebbe infatti fondare le sue decisioni esecutive sul corso vigente al momento del pagamento o al momento dell'emissione del titolo esecutivo. Com'è detto nella motivazione della decisione 21-60, ai fini della perequazione, il riferimento all'unità di conto non implica alcuna garanzia di cambio : la scelta di un corso diverso da quello vigente al momento del pagamento, a giudizio della ricorrente, costituirebbe proprio una garanzia di cambio rispetto a tale corso.

La *convenuta* ribatte che adottando la disposizione, di per sé completa e chiara, dell'articolo 2 della decisione 21-60, essa si è studiata di perseguire gli scopi del sistema di perequazione per tutta la durata di tale sistema. A tale scopo e al fine di evitare ogni discriminazione, per ciascuna impresa i debiti e i crediti relativi a periodi antecedenti si dovevano calcolare in base al corso in vigore durante tali periodi. È vero che il ricorso all'unità di conto non offre alcuna garanzia di cambio poiché, in caso contrario, la Cassa avrebbe potuto pretendere dai suoi debitori (e accettare dai suoi creditori) il pagamento in dollari — sola moneta realmente equivalente all'unità di conto AME — anche nel caso in cui, per effetto di rivalutazioni o svalutazioni, il pagamento in dollari avesse implicato in valuta nazionale una spesa maggiore o minore.

Nella replica, pur dichiarandosi d'accordo sul fatto che il corso del cambio in vigore in ciascun periodo di computo doveva essere tenuto presente per il calcolo del prezzo di perequazione, e quindi delle sovvenzioni di perequazione, la *ricorrente* ritiene illogica la conclusione che per questa stessa ragione anche i *contributi* dovessero essere calcolati in base alla parità vigente in ciascun periodo, dal momento che i due primi elementi non hanno alcun rapporto con l'ultimo. Infatti :

1. I contributi erano destinati a coprire diverse uscite della Cassa assolutamente estranee al corso del cambio rispettivo degli Stati membri;
2. L'entità dei contributi delle imprese di uno Stato membro non era calcolata in base ai debiti della Cassa verso quello Stato, ma in base al complesso delle uscite della Cassa nell'ambito della Comunità;
3. L'inesistenza di qualsiasi rapporto quantitativo fra i contributi riscossi e le sovvenzioni versate dal sistema di perequazione durante un determinato periodo in un deter-

minato paese escluderebbe già la possibilità di compensare le variazioni di un elemento mediante corrispondenti variazioni dell'altro. Infatti molto spesso le imprese destinatarie delle sovvenzioni di perequazione non erano le stesse soggette ai contributi.

A giudizio della *convenuta*, tale rapporto invece sussisterebbe. Per dimostrarlo essa adduce un esempio di calcolo, dal quale desume che l'applicazione del corso del cambio vigente nel giorno del pagamento avrebbe provocato disparità tra le somme espresse in moneta nazionale.

2. Violazione di forme essenziali

Per l'ipotesi che la Corte ritenesse che la decisione individuale trova il suo fondamento nella decisione 21-60, la *ricorrente* assume che la prima dovrebbe essere comunque annullata in conseguenza dell'illegittimità della decisione 21-60.

La ricorrente motiva l'eccezione d'illegittimità come segue :

a) La decisione 21-60 avrebbe dovuto essere adottata previo parere conforme del Consiglio di Ministri, giacché essa comporta una modifica dello scopo e del funzionamento della Cassa di perequazione e si scosta altresì dalle norme che fino a quel momento avevano disciplinato il funzionamento della Cassa. Infatti né il tenore né il contenuto delle decisioni fondamentali 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58 lascerebbero intendere che il sistema di perequazione fosse destinato a compensare anche la variazione del corso del cambio della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto AME al momento del versamento dei contributi, mentre questa sarebbe stata invece la funzione della decisione 21-60.
Per permettere alla Cassa di svolgere il suo compito si doveva invece dare alle varie monete nazionali un determinato denominatore comune costituito dall'unità di conto AME. Quindi, convertendo gli importi in moneta nazionale ad un corso del cambio diverso da quello vigente nel giorno del pagamento, la decisione 21-60 avrebbe modificato lo scopo e il funzionamento della Cassa di perequazione.

b) Se il tasso di 4,20 DM per unità di conto stabilito nella decisione 21-60 avesse dovuto applicarsi anche una volta cessata l'attività del sistema di perequazione, tale decisione sarebbe illegittima in quanto non motivata, nei confronti delle imprese tedesche, poiché tutte le considerazioni di fatto e di diritto contenute nella decisione riguardavano soltanto la Francia.

D'altro canto, la motivazione si fonda su un ragionamento capzioso. Dal affronto tra la motivazione della decisione 21-60 e quella della decisione individuale impugnata, risulta che, a giudizio dell'Alta Autorità, le oscillazioni del corso del cambio si sarebbero ripercosse anche sugli importi dei contributi di perequazione e quindi l'applicazione del tasso in vigore al momento del pagamento, invece di quello in vigore nel corso del mese considerato per la perequazione, avrebbe provocato una discriminazione a danno degli acquirenti di rottame importato rispetto agli acquirenti di rottame proveniente dai paesi della Comunità. Tale ragionamento dell'Alta Autorità non tiene conto del fatto che i contributi di perequazione erano uniformemente suddivisi tra rottame soggetto a perequazione e rottame non soggetto e quindi, essendo entrambe le voci gravate nella stessa misura, il corso del cambio posto alla base del calcolo dei contributi non poteva avere alcuna importanza.

Sul punto *a*) : la *convenuta* obbietta che la decisione 21-60 non modifica né l'oggetto né il funzionamento della Cassa di perequazione. Essa sottolinea che « la perequazione del rottame consiste essenzialmente nella determinazione, con effetto retroattivo, dei diritti e degli obblighi relativi ad un periodo determinato ». Un risultato giuridicamente ineccepibile si potrebbe quindi ottenere unicamente applicando il cambio corrispondente al periodo per il quale si calcola il prezzo medio comunitario (prezzo di perequazione). « Sarebbe una violazione manifesta della comparabilità dei vari fattori che intervengono nella fissazione del prezzo di perequazione e nel relativo calcolo dei contributi delle imprese il permettere che una situazione monetaria *successiva* abbia effetti retroattivi su una parte dei calcoli ». I tre elementi essenziali, vale a dire il prezzo di perequazione, la sovvenzione di perequazione che la Cassa deve corrispondere ed i contributi da versare per garantire tale sovvenzione, devono essere evidentemente sottratti ad ogni effetto retroattivo di eventuali fluttuazioni delle monete nazionali. Solo così è possibile garantire un trattamento paritario a tutti i consumatori di rottame durante il « mese di perequazione », vale a dire il periodo con riferimento al quale viene determinata la differenza tra i prezzi del rottame.

La decisione 21-60, fissando una volta per tutte il cambio da adottarsi per il calcolo dei crediti e dei debiti delle imprese la cui moneta nazionale non ha subito oscillazioni durante la validità della perequazione e, d'altro canto, scegliendo per le imprese francesi il corso del cambio vigente nei periodi ai quali si riferisce il calcolo, avrebbe semplicemente definito modalità di carattere tecnico, conformemente alle finalità del sistema di perequazione. Tali modalità rientrano nelle disposizioni d'esecuzione che sono di competenza esclusiva dell'Alta Autorità,

come risulta dall'articolo 53 *a*) e *b*), secondo comma, della decisione 22-54, nonché dall'articolo I, secondo comma, della decisione 16-58.

La convenuta invoca inoltre la sentenza della Corte nella causa 8-55 (*Fédération charbonnière de Belgique contro Alta Autorità*).

La *ricorrente* replica che detta sentenza tratta della competenza materiale dell'Alta Autorità senza però precisare fino a qual punto l'esercizio di tale competenza sia condizionato dall'intervento eventuale del Consiglio di Ministri.

Sul punto *b*) : la *convenuta* obbietta che, dal momento in cui il fabbisogno finanziario della Cassa è stato calcolato in base a determinate parità di cambio e poiché si deve suddividere tale importo tra tutte le imprese della Comunità, l'applicazione di un nuovo tasso implicherebbe « per le imprese del paese interessato un onere finanziario diverso da quello che si ottiene in base al principio di eguaglianza durante il periodo di perequazione ». Anche limitandosi, come fa la ricorrente, all'esame di uno solo degli elementi essenziali per l'attuazione di un trattamento uniforme di tutte le imprese, vale a dire l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'applicazione del corso del cambio vigente alla data del pagamento porterebbe a risultati diversi a seconda che un'impresa abbia effettuato i versamenti prima o dopo la variazione della parità.

Nella replica la *ricorrente* afferma che, anche senza procedere alle criticate modifiche del sistema di perequazione, la Cassa avrebbe avuto a sua disposizione, grazie agli importi da essa riscossi in moneta nazionale, il controvalore in detta moneta dei suoi debiti espressi in unità di conto.

La *convenuta* ribatte che lo scopo di una Cassa di perequazione non si esaurisce nel far sì che, pur calcolando il debito in DM della ricorrente al cambio attuale, il bilancio della Cassa risulti in pareggio. L'importante non è tanto l'accertare se ora la Cassa, per un marco, riscuota nelle altre valute l'esatto controvalore di 1,05 DM non rivalutati. Ciò che importa molto di più è che la ricorrente sia gravata di un onere equo *rispetto agli altri debitori*.

La *ricorrente* assume inoltre che eventuali profitti o perdite di valuta determinatisi nel computo delle sovvenzioni di perequazione non si sarebbero comunque potuti compensare equamente scegliendo per i contributi un corso del cambio rapportato al periodo di perequazione.

Tali variazioni avrebbero invece potuto essere incluse nel calcolo globale ed essere prese in considerazione nel loro complesso al momento della determinazione in unità di conto dei contributi di perequazione.

La *convenuta* riconosce l'esattezza di tale argomento, ma rileva che esso non è pertinente in quanto, anche ammettendo

che non esista alcun sistema internazionale di pagamenti da effettuarsi in varie valute assolutamente immune dalle oscillazioni dei cambi, si tratterebbe sempre di stabilire in base a quale cambio si debba calcolare e pagare un debito sorto in precedenza. A tale proposito, la convenuta si richiama agli argomenti già esposti.

3. Violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione

a) Violazione del divieto di discriminazioni

Partendo dalla premessa che sin dall'istituzione del mercato comune l'Alta Autorità ha esclusivamente fatto ricorso all'unità di conto, sia per i prelievi generali che per i prelievi sul rottame, e che i contributi di perequazione non potrebbero venire espressi altrimenti che in unità di conto, la *ricorrente* sostiene che, in virtù della decisione individuale impugnata, che non tiene conto della rivalutazione del marco tedesco, essa è obbligata a contribuire alle spese della Cassa in misura maggiore delle imprese dei restanti Stati membri della Comunità. L'Alta Autorità, calcolando 4,20 DM per unità di conto, richiederebbe infatti alla ricorrente un contributo, espresso in unità di conto, superiore a quello effettivamente dovuto in base all'imponibile di rottame. La ricorrente rileva che, d'altro canto, l'Alta Autorità ha permesso alle imprese francesi di adempiere le loro obbligazioni nei confronti della Cassa versando importi inferiori al controvalore delle unità di conto dovute. Tale modifica del sistema contributivo costituirebbe una discriminazione a danno delle imprese tedesche e, quindi, della ricorrente.

La *convenuta* sostiene invece che le obbligazioni sorgono in moneta nazionale e nello stesso modo debbono essere soddisfatte. Il divieto di discriminazione deve quindi essere osservato in materia di pagamenti in moneta nazionale. In virtù della decisione contestata, la ricorrente deve pagare esattamente l'importo in marchi che avrebbe dovuto versare, se il computo fosse stato effettuato correttamente, già durante il periodo di attività del sistema di perequazione. Riducendo l'importo in marchi dovuto dalla ricorrente, si commetterebbe una discriminazione a danno delle imprese che hanno versato puntualmente il contributo prima della rivalutazione.

Il rapporto tra l'unità di conto e le varie monete nazionali ha influenza sul calcolo dei contributi di perequazione, quindi la mancata applicazione in ogni caso dello stesso corso per ciascun periodo determinato, provocherebbe squilibri tra le imprese consumatrici di rottame. L'uguaglianza deve estendersi al prezzo di perequazione, alla differenza tra il prezzo d'acquisto

effettivo ed i prezzi di perequazione, nonché ai contributi di perequazione.

La *ricorrente* replica che non esiste alcun nesso tra le basi di calcolo dei due primi elementi, da un lato, e del terzo elemento dall'altro. Non solo la decisione di base non prevede una tale relazione, ma nemmeno sarebbe possibile stabilirla in modo logico.

A giudizio della ricorrente, il sistema della Cassa sarebbe stato ideato in modo da ridurre ad un denominatore comune — vale a dire l'unità di conto — la totalità delle spese; indi, sempre sulla base dell'unità di conto per tonnellata, le spese sarebbero state suddivise fra tutte le imprese consumatrici di rottame. Alterando il criterio di ripartizione, l'Alta Autorità avrebbe violato il principio di uguaglianza cui deve ispirarsi. Infatti l'onere, in unità di conto, imposto alle imprese tedesche era superiore a quello imposto alle imprese francesi, il che non si sarebbe verificato se si fosse applicato correttamente il criterio di ripartizione.

La ricorrente nega che dall'applicazione della sua tesi deriverebbe per le imprese tedesche un utile valutario. Il pagamento effettuato al corso in vigore durante un certo periodo di computo avrebbe infatti esattamente lo stesso potere d'acquisto di un pagamento effettuato in seguito, ad un corso diverso vigente in quel momento.

Il problema del se — come l'Alta Autorità si proponeva — tutte le imprese soggette al meccanismo di perequazione siano state poste su un piede di parità dev'essere esaminato separatamente per le entrate e per le uscite della Cassa. Le uscite erano rappresentate da spese effettuate in moneta nazionale : i consumatori di rottame importato e i consumatori di rottame comunitario si trovavano qui in una situazione di parità *quanto al prezzo d'acquisto*. Per quanto riguarda le entrate, si trattava di coprire una spesa ridotta ad un denominatore comune, vale a dire l'unità di conto : l'Alta Autorità aveva quindi l'obbligo di riservare lo stesso trattamento a tutte le imprese soggette ai contributi imponendo a tutte lo stesso onere, in unità di conto, per tonnellata di rottame consumato.

La *convenuta* ribatte che, proprio perché l'assicurare un trattamento uniforme a tutte le imprese, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla provenienza del rottame acquistato, era uno degli scopi principali, sarebbe stato impossibile servirsi di due diversi cambi per le entrate e per le uscite della Cassa. La nozione di profitto di cambio implica un vantaggio pecuniario netto; in questo senso, la ricorrente conseguirebbe senza dubbio un profitto qualora le fosse consentito di pagare un importo in marchi inferiore a quello di cui, secondo l'Alta Autorità, essa era debitrice.

b) Violazione del principio dell'irretroattività delle imposte

A giudizio della *ricorrente*, la decisione 21-60 sarebbe la prima che dichiara, senza motivare, che ai fini della perequazione l'unità di conto rappresenta unicamente uno strumento contabile. Ciò costituirebbe una modifica della prassi vigente fino a quel momento ed ispirata alle decisioni 23-53, 56-55, 9-56, 19-58, 20-58, 18-60, 19-60 nonché 3-59 (*G.U.* 27 gennaio 1959), quest'ultima adottata su parere conforme del Consiglio di Ministri e relativa alla parità aurea dell'unità di conto AME. Per effetto della decisione 21-60, la ricorrente verrebbe gravata di contributi con effetto retroattivo e per una somma superiore a quella corrispondente al suo consumo effettivo di rottame, il che sarebbe giuridicamente inammissibile.

La *convenuta* nega che la decisione 21-60 abbia modificato la prassi fino allora seguita : le imprese hanno sempre riscosso in moneta nazionale le sovvenzioni di perequazione e versato i loro contributi nella stessa moneta. L'onere imposto alla ricorrente rappresenta la somma esatta in marchi che essa avrebbe dovuto pagare se i calcoli fossero stati effettuati correttamente già nel periodo di funzionamento del sistema di perequazione. Trattandosi di un debito in DM sorto in passato, esso dev'essere soddisfatto in base al vecchio importo, anche se il corso del cambio è in seguito mutato.

c) Ingerenza nella sovranità monetaria della Repubblica federale di Germania

La *ricorrente* afferma che solo gli Stati membri, e non l'Alta Autorità, sono competenti a stabilire la parità delle rispettive monete nazionali; l'Alta Autorità deve invece attenersi alle parità risultanti dall'Accordo monetario europeo.

L'Alta Autorità, se riteneva che le oscillazioni del cambio subite dal marco tedesco e dal franco francese potessero avere sensibili ripercussioni sulle condizioni della concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio, poteva porvi rimedio facendo ricorso alle facoltà conferitele dall'articolo 67 del trattato C.E.C.A., Svalutazione e rivalutazione costituiscono correttivi a disposizione di ogni Stato per ristabilire quello che le autorità monetarie nazionali giudicano un giusto equilibrio. Tale correttivo dev'essere vincolante per l'Alta Autorità; in caso contrario la rivalutazione o la svalutazione delle monete nazionali non potrebbe fungere da misura globale che produce gli stessi effetti per tutte le imprese, tanto debitrici quanto creditrici.

La *convenuta* ribatte che il problema del se un debito sorto tra il 1954 e il 1959 in moneta nazionale debba essere calcolato esattamente nello stesso modo e sulla base della stessa parità che si sarebbe usata nell'epoca in questione, non ha nulla a che

vedere con la sovranità monetaria degli Stati membri. L'Alta Autorità non aveva qui alcuna necessità di applicare l'articolo 67.

4. Incompetenza

La *ricorrente* assume che le disposizioni impugnate non rispettano la ripartizione delle competenze tra gli esecutivi europei e gli Stati membri. Tale tesi sarebbe corroborata dal procedimento seguito nelle Comunità europee in materia di obbligazioni finanziarie.

La *convenuta* replica che la perequazione del rottame è retta da norme autonome e quindi è inutile fare raffronti con la pratica seguita in altri settori della C.E.E. L'unico elemento importante è l'accertare se le decisioni dell'Alta Autorità siano conformi al trattato C.E.C.A. A questo proposito essa fa rinvio agli argomenti esposti sopra, sub 3.

B — *Regime degli interessi*

La controversia circa il regime degli interessi trae origine dalla modifica che la decisione 7-61 — adottata dall'Alta Autorità il 19 aprile 1961 — apporta al sistema degli interessi di mora applicato fin dall'entrata in vigore delle disposizioni sulla perequazione del rottame.

La *ricorrente* fa carico all'Alta Autorità di aver modificato con effetto retroattivo un sistema perfettamente legale praticato fin dalla costituzione della Cassa, più favorevole per la ricorrente e sul quale essa aveva basato le sue previsioni finanziarie. Il nuovo sistema, ha imposto a tutti di corrispondere gli interessi dal momento della scadenza, prescindendo da ogni considerazione di liquidità del debito, di messa in mora e di responsabilità. La ricorrente sostiene che, con questo sistema, essa è venuta a trovarsi in una situazione economica non diversa da quella in cui si sarebbe trovata se fosse stata fin dall'inizio in mora col versamento dei contributi per il rottame di gruppo.

La *convenuta* giustifica invece la modifica del regime degli interessi operata con la decisione 7-61, allegando soprattutto che il vecchio sistema provocava discriminazioni, poiché i debitori morosi venivano ad essere favoriti rispetto a quelli puntuali i quali, a causa dei morosi, dovevano pagare contributi più elevati senza alcun compenso d'interessi su tali prestazioni straordinarie anticipate.

Un nuovo sistema sarebbe stato indispensabile proprio per ristabilire a posteriori la parità di trattamento che avrebbe dovuto essere praticata fin dall'inizio della perequazione.

Le parti contrastano specialmente sulla necessità di un nuovo sistema per superare lo scoglio degli inconvenienti inerenti al

vecchio sistema : la *ricorrente* sostiene che sarebbe stato possibile mitigare gli inconvenienti provocati dalla provvisorierà dei contributi su cui venivano riscossi gli interessi senza ricorrere a modifiche, ma adottando un sistema che permettesse di rettificare nel conteggio finale le eventuali irregolarità. La *convenuta* invece assume che in tal modo le discrepanze tra interessi e debito principale — cui si riferisce la decisione 7-61 — non avrebbero potuto essere eliminate. La discriminazione tra le imprese che avevano versato i loro contributi e quelle che non li avevano versati sarebbe persistita.

1. Violazione di forme essenziali

a) Mancanza del parere del Consiglio di Ministri

La *ricorrente* afferma che la decisione 7-61, modificando il sistema d'interessi finora in uso, sistema disciplinato dalla decisione 16-58 adottata su parere conforme del Consiglio di Ministri, avrebbe pure modificato gli elementi costitutivi della perequazione. Sarebbe quindi stato necessario il parere conforme del Consiglio di Ministri.

Per questo motivo la ricorrente denuncia anche l'incompetenza.

A giudizio della *convenuta*, la disciplina degli interessi rientra invece fra le disposizioni d'applicazione, per le quali l'Alta Autorità non è tenuta a chiedere il parere del Consiglio di Ministri.

b) Motivazione insufficiente

La *ricorrente* osserva che, dalla motivazione della decisione 7-61, si desume che l'Alta Autorità considera il sistema d'interessi di mora inadatto solo in quanto colpisce debiti di carattere provvisorio. Essa non spiegherebbe perché, al fine di eliminare tale inconveniente, fosse necessario istituire un nuovo sistema d'interessi che non tiene in alcun conto l'esigibilità dei contributi, né la loro determinazione, né la responsabilità per mora. Inoltre, la motivazione della decisione individuale impugnata non sarebbe pertinente e non avrebbe alcun rapporto logico con le norme della decisione generale 7-61, in quanto l'Alta Autorità ha giustificato la rivendicazione degli interessi adducendo il criterio d'equità nei confronti delle altre imprese nonché la « non discriminazione nel tempo », senza tuttavia precisare meglio in che cosa ciò consista. La ricorrente afferma che l'Alta Autorità avrebbe potuto osservare entrambi i principi pur restando fedele al sistema degli interessi di mora.

La *convenuta* sottolinea di essersi trovata anche in questo caso di fronte ad un problema senza riscontro sul piano nazionale, la cui origine andava ricercata nel sistema di calcoli provvisori,

causa di continui mutamenti dei crediti e dei debiti contributivi delle imprese. Il sistema d'interessi istituito con la decisione 7-61 rispondeva alla preoccupazione di eliminare la disparità di trattamento derivante — per un periodo di perequazione già trascorso — dal mancato pagamento di determinati contributi. La discordanza fra interessi e debito principale, rilevata dalla decisione 7-61 con riferimento al precedente regime, avrebbe fatto sì che le imprese le quali, come la ricorrente, non avessero versato tempestivamente tutti i contributi, avrebbero avuto a loro disposizione per notevoli periodi e senza alcuna contropartita non solo le somme imputabili al debito principale e spettanti alla Cassa, ma anche gli interessi maturati su tale debito; con la conseguenza che le imprese puntuali nei loro pagamenti avrebbero dovuto sopportare oneri supplementari per estinguere un debito d'interessi sorto dal ritardato pagamento dei contributi da parte delle altre imprese. La motivazione della decisione impugnata conterrebbe a questo proposito un'esposizione dei fatti sufficientemente chiara per far comprendere gli inconvenienti e il relativo rimedio.

Circa la motivazione della decisione individuale impugnata, la convenuta afferma che la nozione di non discriminazione nel tempo sarebbe di per sé perfettamente chiara ed inoltre illustrata dal riferimento, immediatamente precedente, « ai vantaggi e svantaggi derivanti da tali calcoli provvisori » come pure dalla necessità di eliminare detti vantaggi e svantaggi ingiustificati.

2. Violazione del Trattato e delle norme riguardanti la sua applicazione

a) Violazione delle decisioni precedenti adottate o approvate dall'Alta Autorità

La *ricorrente* assume che la certezza del diritto esige che il sistema adottato dall'Alta Autorità e scelto tra i vari sistemi giuridicamente possibili, vincoli le imprese e la stessa Alta Autorità.

La *convenuta* ribatte che il mutamento nel regime degli interessi non costituisce una modifica fondamentale, ma un semplice miglioramento del sistema.

Essa si richiama inoltre al principio, affermato dalla Corte nella causa 19-61, secondo cui l'Autorità amministrativa non è sempre vincolata dai suoi atti precedenti.

La *ricorrente* replica che il comportamento precedente dell'Alta Autorità, cui la Corte allude nella causa di cui sopra, era del tutto estraneo al sistema di perequazione del rottame ed è solo per questo motivo che l'Alta Autorità non era obbligata ad attenervisi.

b) Violazione del principio dell'irretroattività delle imposte

La *ricorrente* assume che, quando il sistema di perequazione era in vigore, essa aveva il diritto di ritenere che gli interessi erano dovuti solo in caso di mora. Ora, essa era in regola con il pagamento dei contributi reclamato a posteriori dall'Alta Autorità per il rottame di gruppo. La disciplina introdotta con la decisione 7-61, facendo riferimento a fatti che si considerano ormai appartenenti al passato, collocherebbe invece la ricorrente in una situazione simile a quella in cui si sarebbe trovata in caso di mora. Ciò significherebbe imporle un onere con effetto retroattivo. La ricorrente invoca i principi affermati dalla Corte in materia di revoca di atti amministrativi che abbiano conferito vantaggi ai destinatari. Essa corrobora la sua tesi invocando anche i principi giuridici vigenti negli Stati membri : l'Alta Autorità non avrebbe potuto sostituire un sistema d'interessi corrispettivi al sistema anteriore, salvo che questo fosse stato illegittimo, il che però non era. Il consorzio di perequazione non avrebbe reso indispensabile il sistema d'interessi criticato, com'è dimostrato dall'esistenza di altri consorzi che funzionano col sistema tradizionale degli interessi di mora. Al fine di evitare discriminazioni nei riguardi delle imprese che non erano responsabili per il ritardo nel pagamento, gli svantaggi derivanti da tali ritardi avrebbero dovuto essere sopportati dal sistema di perequazione, in virtù del principio generalmente ammesso secondo cui solo i debitori responsabili del ritardo devono versare gli interessi moratori.

Dopo aver ricordato che il sistema di perequazione si fondava sulla non discriminazione e sulla solidarietà tra le imprese che ne facevano parte (a tale proposito l'Alta Autorità si richiama alle sentenze Snupat 42 e 49-59, Meroni ed altre, 14 ecc.-60 e 1-61), la *convenuta* ribatte che quella che per la ricorrente è un'imposta con effetto retroattivo, rappresenta in realtà l'annullamento di un ingiusto vantaggio, il quale non può essere dissociato dall'eliminazione di ingiusti svantaggi. D'altro canto il vecchio regolamento non ha affatto concesso alla ricorrente, a titolo individuale, determinati vantaggi. Il principio della certezza del diritto non implica la tutela di vantaggi ingiusti; specie poi dal momento che il carattere provvisorio delle disposizioni d'esecuzione del sistema di perequazione era noto a tutte le imprese.

La convenuta afferma inoltre che rientra nella sua competenza e nei suoi compiti l'emendamento di quei regolamenti che in pratica avessero rivelato imperfezioni. Tale facoltà non si limita al caso del regolamento illegittimo, La complessità della perequazione del rottame giustifica l'adozione di un sistema d'interessi diverso da quello di altri consorzi di perequazione.

Per quanto riguarda la censura di discriminazione, la convenuta afferma che è impossibile giungere alla prescritta parità

di trattamento nei confronti di tutte le imprese se ci si basa, per quelle che hanno versato solo parte dei contributi o non li hanno affatto corrisposti, sul fatto dell'essere o non essere in mora, esimendo dal pagamento degli interessi le imprese che non lo sono.

La *ricorrente* deduce inoltre che, ammettendo il diritto nazionale la revoca con effetto retroattivo degli atti amministrativi solo in caso d'illegittimità (e non in caso d'inopportunità o erroneità), l'Alta Autorità non avrebbe avuto il diritto di disconoscere il principio dell'irretroattività delle imposte per il solo fatto che il sistema di interessi di mora non era « sufficientemente equo » e « poco pratico ». La revoca con effetto retroattivo è stata finora ammessa dalla Corte solo per i regolamenti illegittimi, ed anche in questo caso la Corte ha affermato che il principio della certezza del diritto doveva essere conciliato con quello della legittimità. L'Alta Autorità non aveva alcun motivo per violare il principio della certezza del diritto abrogando un sistema perfettamente legittimo. Solo il computo elaborato dalla Cassa, e non le disposizioni d'applicazione, avevano carattere provvisorio.

La *convenuta* replica che la tassazione con effetto retroattivo è lecita se serve a compensare un vantaggio oggettivamente ingiustificato, come nel caso della ricorrente, che ha potuto disporre per anni di importi di cui essa era *oggettivamente* debitrice. Il principio di diritto nazionale che vieta la revoca con effetto retroattivo di atti legittimi non potrebbe applicarsi nell'ambito della perequazione del rottame, ove la situazione giuridica di ogni impresa influisce direttamente sui diritti e sugli obblighi delle altre imprese che ne fanno parte.

c) Violazione di principi enunciati dalla Corte

La *ricorrente* invoca il principio della certezza del diritto in base al quale la Corte, nella sentenza 19-61, ha dichiarato legittimi interventi discriminatori nella posizione concorrenziale dell'attuale ricorrente che aveva promosso anche quella causa. L'Alta Autorità non avrebbe il diritto di disconoscere il principio della certezza del diritto allorché esso, una volta tanto, potrebbe avere conseguenze favorevoli per la ricorrente, tanto più che le differenze che dovrebbero essere compensate dal nuovo sistema d'interessi sarebbero di entità decisamente inferiore a quelle che la Corte ha lasciato sussistere in omaggio alla certezza del diritto. Pur ammettendo che il sistema precedente d'interessi sia stato illegittimo, esso avrebbe potuto essere abrogato solo qualora il pubblico interesse alla salvaguardia del principio della legittimità fosse stato tale da prevalere su quello che i beneficiari potevano avere alla conservazione di una situazione che ai loro occhi appariva stabile in base al principio affermato dalla Corte nelle sentenze 42 e 49-59.

La *convenuta* oppone che il richiamo ai principi da osservare per la salvaguardia dell'equilibrio degli interessi è inconferente, in quanto si tratterebbe non della revoca con effetto retroattivo di un'esenzione dagli interessi di mora, ma della soggezione della ricorrente a un regolamento generale applicabile anche a tutte le altre imprese soggette ai contributi. Per quanto riguarda il rispetto della certezza del diritto, il perseguimento di un optimum di certezza *per il complesso delle imprese* costituirebbe proprio uno degli scopi principali della decisione 7-61, che sostituisce un regolamento in parte arbitrario.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Nell'adunanza del 16 febbraio 1965, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La discussione orale ha avuto luogo il 9 marzo 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 1º aprile 1965, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito

A — *Mezzi riguardanti la parità monetaria*

Gli argomenti sui quali la ricorrente ha fondato il suo ricorso possono ricondursi a tre tesi fondamentali.

— innanzi tutto i debiti contributivi delle imprese si dovrebbero calcolare in unità di conto, e non in moneta nazionale;

— non esisterebbe alcun rapporto logico tra le basi di calcolo del prezzo di perequazione e delle sovvenzioni di perequazione, da un lato, e le basi di calcolo dei contributi, dall'altro;

— quindi i contributi si dovrebbero calcolare secondo il cambio in vigore o al momento del loro pagamento, o al momento dell'emissione del titolo esecutivo da parte dell'Alta Autorità.

La ricorrente deduce inoltre che la decisione generale 21-60 non ha conferito all'Alta Autorità il potere di adottare la decisione impugnata. Questa tesi si fonda sul presupposto che l'importo dei contributi da versare in moneta nazionale si debba calcolare di regola in base al cambio in vigore al momento del pagamento e comunque il calcolo della parità si possa riferire ad una data successiva al periodo di perequazione per il quale sono dovuti i contributi di cui trattasi.

La ricorrente denuncia poi la violazione di forme essenziali assumendo innanzi tutto che la decisione generale 21-60, in quanto modifica scopo e funzionamento del sistema di perequazione, avrebbe dovuto essere adottata previo parere conforme del Consiglio speciale di Ministri.

Essa deduce inoltre che, sia la decisione generale 21-60, sia la decisione impugnata, sono erroneamente motivate in quanto vi si dichiara che prezzo di perequazione, sovvenzioni di perequazione *e* contributi devono essere calcolati basandosi sul medesimo cambio.

Sotto il profilo della violazione del Trattato, la ricorrente fonda sugli stessi argomenti le censure di violazione del divieto di discriminazione, violazione del divieto d'irretroattività delle imposte, ingerenza nella sovranità monetaria degli Stati membri ed incompetenza.

È dunque necessario esaminare la fondatezza delle tre tesi summenzionate.

Il problema del se i contributi a carico delle imprese vadano determinati in unità di conto o nella rispettiva moneta nazionale appare male impostato. Nell'ambito del sistema di perequazione, l'unità di conto non rappresenta una valuta a sé, da contrapporsi alle monete nazionali, ma è solo uno strumento contabile destinato a facilitare la determinazione di un prezzo di perequazione generale ed il calcolo rapido ed uniforme delle sovvenzioni di perequazione, da un lato, e dei contributi, dall'altro.

L'impiego dell'unità di conto ha la mera funzione di chiarire alle singole imprese il modo in cui sono stati calcolati gli importi di cui esse sono debitrici o creditrici in moneta nazionale. Tali importi, calcolati in unità di conto, vengono immediatamente convertiti in moneta nazionale. I contributi delle imprese pertanto, pur se calcolati in unità di conto, vengono in effetti determinati solo in moneta nazionale.

Si deve inoltre stabilire con riferimento a quale data vadano calcolati i contributi e le sovvenzioni di perequazione, e i relativi importi ottenuti in unità di conto vadano convertiti in moneta nazionale.

Le parti concordano sul punto che, secondo i principi e l'indole del sistema di perequazione, per determinare il prezzo di perequazione e le sovvenzioni di perequazione, si debba aver

riguardo al momento dell'acquisto del rottame. La ricorrente contesta invece che tale criterio valga necessariamente anche per il calcolo dei contributi e ne trae la conseguenza che, per uniformarsi alla prassi seguita nella maggior parte dei paesi membri, è necessario riferirsi al momento della determinazione definitiva del contributo, oppure a quello del suo effettivo pagamento.

Questo assunto non può essere accolto. Al fine di distribuire equamente gli oneri risultanti dall'importazione di rottame da paesi terzi, il funzionamento del sistema si è articolato in periodi di calcolo per lo più di un mese : per ciascuno di tali periodi veniva fissato un prezzo di perequazione in base al quale venivano calcolate le sovvenzioni di perequazione da corrispondere per il periodo stesso. Indi l'onere relativo, la cui entità poteva anche variare di molto da un periodo all'altro, era ripartito fra tutte le imprese interessate proporzionalmente ai loro acquisti di rottame d'importazione o interno.

In tal modo si garantiva a tutte le imprese, per ciascun periodo di conteggio, l'allineamento del prezzo del rottame importato su quello medio del rottame interno. Posto che il contributo per tonnellata di rottame variava da periodo a periodo, l'entità dei contributi doveva essere stabilita in base al cambio dell'unità di conto in vigore nei rispettivi periodi.

Il sistema di perequazione consiste in sostanza nella compensazione della differenza di prezzo tra il rottame importato e il rottame comunitario e nella ripartizione proporzionale del relativo onere tra le imprese consumatrici in ragione del loro rispettivo consumo; sarebbe quindi inammissibile adottare per i calcoli afferenti alla prima parte delle operazioni un cambio diverso da quello adottato per i calcoli relativi alla seconda parte.

La decisione generale 21-60 non costituisce perciò una modifica dello scopo e del funzionamento della Cassa, ma ha invece la funzione di integrare razionalmente il sistema precedente per far fronte ad eventuali successive variazioni del corso del cambio.

È quindi infondato l'assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario il parere conforme del Consiglio speciale di Ministri. Va del pari disattesa la censura relativa all'insufficiente motivazione tanto della decisione 21-60 quanto della decisione impugnata.

La disciplina adottata non viola nemmeno il divieto di discriminazione. Ai fini di un'equa suddivisione degli oneri è necessario fare astrazione dalle oscillazioni del corso del cambio, adottando per tutte le imprese un periodo di riferimento in relazione al quale i loro debiti e i loro crediti vengono calcolati in unità di conto e al tempo stesso fissati in moneta nazionale. Un sistema basato sulla data del pagamento o su quella del rilascio del titolo esecutivo rischierebbe di risentire gli effetti

delle variazioni del corso del cambio a seconda del comportamento vuoi delle imprese interessate vuoi dell'Alta Autorità, con possibili discriminazioni a danno delle imprese dello stesso paese che abbiano versato i loro contributi prima o dopo la variazione della parità.

La disciplina adottata dalla convenuta appare quindi opportuna e conforme al sistema di perequazione.

Contro la decisione generale 21-60 non si può nemmeno elevare la censura di violazione del principio d'irretroattività degli oneri fiscali ed affini.

Tale censura si fonda innanzitutto sulla presunzione erronea che, nell'ambito del sistema di perequazione, l'unità di conto costituisca una specie di valuta e, in secondo luogo, sulla presunzione altrettanto erronea che la conversione dell'unità di conto in moneta nazionale si debba effettuare solo al momento del pagamento.

Su tali due errate presunzioni si fonda pure l'addebito, ingiustamente mosso all'Alta Autorità, d'ingerirsi nella sovranità monetaria degli Stati membri e di aver commesso uno straripamento di potere.

Il mezzo va dunque respinto come infondato.

B — *Censure relative alla disciplina degli interessi*

a) La ricorrente allega che le decisioni generali impugnate nella presente controversia sono illegittime, avendo esse instaurato una disciplina degli interessi che non collima con le precedenti decisioni adottate ai sensi dell'articolo 53 lettera *b* del Trattato, previo parere conforme del Consiglio.

Si deve innanzi tutto esaminare se, nella fattispecie, l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio derivi direttamente dal Trattato.

A norma dell'articolo 53, *b*), del Trattato, l'Alta Autorità può « col consenso unanime del Consiglio, istituire essa stessa un consorzio diretto ai medesimi scopi ». La norma va interpretata restrittivamente, in quanto determina i requisiti formali *ad substantiam* per l'efficacia di determinate decisioni. Dall'articolo 53, *b*), del Trattato, si desume che il parere conforme del Consiglio sarebbe stato necessario solo se l'introduzione di interessi corrispettivi avesse scalzato o mutato le basi del sistema di perequazione per il rottame importato.

Un tale sistema d'interessi, destinato a compensare gli sfasamenti derivanti dal fatto che le imprese hanno effettuato i pagamenti non contemporaneamente, pare necessario per impedire che alcune imprese subiscano un pregiudizio ingiusto a causa del ritardo di altre imprese. Tale criterio non muta le basi del sistema di perequazione. Esso è stato adottato onde garantire il buon funzionamento del sistema stesso e rendere possibile il perseguimento degli scopi approvati dal Consiglio.

Bisogna quindi stabilire se, per il fatto che la decisione 16-58, adottata col consenso unanime del Consiglio, prevedeva all'articolo 13 un sistema fondato sul principio degli interessi moratori, l'Alta Autorità fosse tenuta e richiedere il consenso unanime del Consiglio per ogni decisione che se ne discostasse.

Nulla lascia supporre che le decisioni dell'Alta Autorità adottate su parere conforme del Consiglio potessero venire modificate — anche su punti non fondamentali — solo grazie a nuove decisioni parimenti adottate su parere conforme del Consiglio.

La censura relativa alla mancanza di parere conforme del Consiglio è quindi infondata.

b) La ricorrente assume inoltre che la motivazione della decisione n. 7-61 è illogica, in quanto non illustra le ragioni per cui l'Alta Autorità non ha potuto eliminare gli inconvenienti del precedente sistema d'interessi moratori mediante una disciplina diversa da quella criticata.

Le considerazioni esposte ai numeri 5, 6, 7 ed 8 della decisione mettono però chiaramente in rilievo gl'inconvenienti derivanti dalla riscossione d'interessi moratori sui contributi provvisori, nonché la necessità di unificare le date delle prestazioni per tutte le imprese soggette a perequazione, visto che i versamenti delle singole imprese non sono stati contemporanei, con pregiudizio per le une e vantaggio per le altre. L'ottavo « considerando » espone i risultati che, a giudizio dell'Alta Autorità, potrebbe dare il sistema di perequazione criticato.

Tale motivazione mette chiaramente in luce sia le considerazioni che hanno dettato all'Alta Autorità l'adozione della criticata decisione 7-61, sia i principi su cui essa si fonda. Essendo la decisione adeguatamente motivata, anche questa censura va disattesa.

c) La ricorrente lamenta ancora che la disciplina degli interessi, secondo la nuova disciplina introdotta dalla decisione 7-61, costituirebbe una discriminazione a danno delle imprese non responsabili del ritardo nel pagamento.

Di fatto, la decisione 7-61 non prevede interessi moratori in caso di ritardato pagamento. L'esperienza ha però insegnato che, per vari motivi, spesso del tutto estranei alle imprese, l'ammontare esatto dei contributi si è potuto determinare solo con notevole ritardo. Il sistema precedente poteva in taluni casi richiedere un difficile e minuzioso esame dei singoli presupposti della responsabilità e concludersi con la deludente constatazione che il sistema di perequazione gravava effettivamente sulle varie imprese in modo non uniforme. Le imprese per le quali l'esatta determinazione dei contributi aveva potuto essere fatta solo con ritardo, avevano quindi avuto a loro disposizione per un certo periodo importi che avrebbero dovuto trovarsi in possesso della Cassa, con la conseguenza che le altre imprese avevano

dovuto sopportare oneri supplementari senza alcuna contropartita e si erano perciò trovate doppiamente svantaggiate rispetto alle imprese in arretrato con il versamento dei contributi. Tali disparità, provocate dalla disciplina precedente, erano destinate a ripercuotersi direttamente sulla concorrenza.

Detto risultato era manifestamente in contrasto con le finalità e con le esigenze del sistema di perequazione, cioè col principio della ripartizione per quanto possibile uniforme delle prestazioni dovute dalle imprese partecipanti. L'Alta Autorità non poteva quindi mantenere in vigore la disciplina precedente, ma doveva sostituirla con un nuovo sistema che non presentasse più gli stessi inconvenienti. Se essa ha dunque riservato un trattamento uniforme a tutte le imprese morose di fatto, indipendentemente dal loro grado di colpa o di responsabilità, ciò si spiega con la circostanza che un regolamento maggiormente improntato alle concezioni tradizionali avrebbe provocato parzialità ed incertezze nel funzionamento del sistema di perequazione.

È d'altronde assodato che il regolamento contenuto nella decisione 7-61 elimina per quanto possibile le inevitabili parzialità provocate dal ritardo nella liquidazione del sistema di perequazione.

Anche questa censura è quindi infondata.

d) La ricorrente assume infine che la decisione 7-61 è viziata in quanto impone oneri con effetto retroattivo, violando un principio giuridico fondamentale.

Un sistema di perequazione quale quello in esame, che si fonda su una stretta interdipendenza delle prestazioni di tutte le imprese che ne fanno parte, deve innanzi tutto garantire il trattamento uniforme di tutti i contribuenti ed eliminare ogni discriminazione. La conservazione di un regolamento che assicurava a determinate imprese ingiuste situazioni di privilegio fondate su diritti o situazioni giuridiche acquisiti, sarebbe perciò in contrasto con gli scopi del sistema.

Nell'ambito di questo è dunque necessario ritenere che gli organi competenti abbiano la facoltà di approvare le modifiche indispensabili per evitare eventuali discriminazioni.

Poiché inoltre il consorzio si trova in liquidazione e quindi le prestazioni delle singole imprese sono state determinate in modo soltanto provvisorio, non è possibile evitare tali discriminazioni senza intaccare le situazioni giuridiche create dal difettoso regolamento precedente. Anche questa censura è dunque infondata.

Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto.

Sulle spese

La ricorrente è rimasta soccombente; a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura le spese vanno poste a suo carico.

Letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed in ispecie gli articoli 15, 33 e 53;
visto il protocollo sulla statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è respinto;
2. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 13 luglio 1965.

Hammes Lecourt
Delvaux Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 luglio 1965.

Il cancelliere Il presidente
A. Van Houtte Ch. L. Hammes

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer del 1° aprile 1965 [1]

Sommario

Pagina
Antefatti 1053
Valutazione giuridica 1054
I — Il problema monetario 1054
1. Se la decisione impugnata sia giustificata dalla decisione n. 21-60 1055
2. Se il parere conforme del Consiglio di Ministri fosse necessario per la emanazione della decisione n. 21-60 1056

1 — Traduzione dal tedesco.